

## **Quesito: può essere stipulato un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività su posto comune scuola primaria ad un soggetto che svolge attività di investigazione?**

### **Caso specifico**

Ad un aspirante inserito regolarmente nella graduatoria d'istituto viene offerto un posto fino al termine delle lezioni. La docente accetta e trasmette una richiesta di autorizzazione dichiarando:

- di essere titolare di una ditta individuale regolarmente iscritta presso la Camera di Commercio, con regolare partita IVA, la cui attività d'investigazione per conto dei privati non è organizzata sullo schema societario;
- di non svolgere e di non aver svolto negli ultimi 9 mesi alcuna attività tipica all'interno della propria ditta per gravidanza

Alle perplessità mostrate dall'ufficio per via telefonica, segue una lettera di uno studio legale che a difesa della richiesta della docente precisa:

- *Se da un lato l'art. 92 del D.P.R. 31/5/1974 e l'art. 53 D. Legislativo n° 165 del 2001 vietano agli insegnanti di esercitare altre attività lavorative retribuite, siano esse di natura commerciale, industriale o professionale, prestate autonomamente o alle dipendenze di terzi, dall'altro le stesse disposizioni prevedono, come unica eccezione a tale generale divieto, la possibilità per gli insegnanti di svolgere, previa autorizzazione del direttore scolastico o del preside, il solo esercizio delle c.d. "libere professioni" che non siano di pregiudizio all'assolvimento della funzione docente, oltre ad essere compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio*
- *Alla luce delle considerazioni che precedono e viste le numerose e diverse pronunce del T.A.R. della Toscana e del Consiglio di Stato (sentenza n. 720 del 24/06/1983) è da ritenere che la legge in materia, nel menzionare le "libere professioni" il cui servizio è suscettibile di essere autorizzato, abbia in realtà inteso riferirsi alle "professioni liberali" tradizionali (avvocato, ingegnere, medico, ecc...), che comportano lo svolgimento di attività non estranee al campo della cultura e che richiedono una notevole qualificazione culturale e professionale hanno inequivocabilmente stabilito che l'attività di investigazione per conto di privati è attività professionale.*
- *Inoltre, deve al riguardo osservarsi che la predetta attività non presenta, di regola, il requisito dell'organizzazione contemplato dall'art. 2082 c.c. (trattasi, infatti, di ditta individuale).*
- *Diversamente, la natura professionale ed intellettuale dell'attività di investigazione per conto di privati è stata riconosciuta in numerose sentenze della magistratura ordinaria (una per tutte: Corte di Cassazione, sentenza del 16/6/1992, Corte di Cassazione, sentenza n. 3477 del 17/11/1986).*
- *In definitiva, la mia assistita può essere definita un libero professionista, la cui attività non è organizzata sullo schema societario, attività, peraltro, che da tempo non viene più svolta per ovvie e comprovate ragioni (stato di gravidanza). Ritengo, quindi, possibile, alla luce delle argomentazioni sopra svolte e dei fatti obiettivi, procedere ad una nuova valutazione della posizione lavorativa della mia assistita e rilasciare l'autorizzazione necessaria per la nomina di supplenza all'interno del Vostro Distretto scolastico. Diversamente sarò costretto, mio malgrado, ad adire le più opportune vie legali per la miglior tutela dei diritti della mia assistita.*

E' opportuno segnalare che il Consiglio di Stato già nel 1983 (Sez. 6<sup>a</sup>, sent. N° 720, 10/10/83) ha ritenuto che l'attività consistente nell'eseguire investigazioni o ricerche o nel raccogliere informazioni per conto di privati, deve qualificarsi come professionale e non commerciale, essendo implicito nel concetto di investigazione un momento di valutazione e di sintesi degli elementi

raccolti. Di conseguenza tale attività non è incompatibile con quella d'insegnante e può essere autorizzata ai sensi dell'art. 92, sesto comma DPR n417/74.

### **Risposta**

Il collega Famiglietti ha avuto il seguente riscontro dal servizio legale dell'USR: *"...al docente a tempo pieno e/o con rapporto di lavoro part time superiore al 50% dell'orario di servizio è precluso l'esercizio di attività d'impresa, commerciale e professionale. Per quanto riguarda il personale a T.D., la normativa prevede le medesime incompatibilità che vigono per il personale di ruolo. L'incompatibilità, peraltro, sussiste anche nei casi di assunzione di cariche nell'ambito di società che presuppongono l'esercizio di rappresentanza della società stessa, o l'esercizio di attività in nome o per conto della società."*

L'ufficio legale dell'USP, anche sulla scorta di tale parere, ha diffidato la docente interessata alla cessazione della descritta situazione di incompatibilità entro 15 gg pena l'avvio del procedimento di decadenza dall'impiego.

Mia nota personale

1. La richiesta di autorizzazione deve essere circostanziata con indicazioni non generiche ma concrete sulle modalità di svolgimento delle attività (v CM 16/07/97 Consiglio Ministri)
2. fatico a individuare il nesso di coerenza che ci deve essere fra la libera professione e l'insegnamento (come presupposto dallo spirito della norma che solo ai docenti ha consentito la possibilità di affiancare all'insegnamento una libera professione nella convinzione che la stessa attività didattica avesse a giovare e come sottolineato da una nota dipartimentale del 2005).
3. il fatto che non presti attività lavorativa per gravidanza non ritengo sia dirimente, se si accerta che tale attività non può essere coerente con l'insegnamento, per cui : o chiude la ditta e /o sospende la propria posizione con l'INPS per non percepire doppi contributi?) o non ha diritto al contratto

NB L'eventuale diniego all'autorizzazione rappresenta atto definitivo (il ricorso non va presentato né al CSA né all'USR).